

STATUTO

Camera Commercio I.A.A. Caserta



STATUTO

della Camera di commercio di Caserta

Indice:

Titolo I – Principi

- art. 1 - Natura e finalità
- art. 2 – Sede, Uffici distaccati, Emblema e logo
- art. 3 - Pari opportunità
- art. 4 – Funzioni camerali
- art. 5 - Sistema camerale
- art. 6 - Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio
- art. 7 - Autonomia statutaria e regolamentare

Titolo II – L'Organizzazione della Camera di commercio

Capo I - Il consiglio, la giunta, il presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti

- art. 8 - Gli Organi camerali
- art. 9 – Composizione del Consiglio camerale
- art. 10 – Competenze del Consiglio camerale
- art. 11 – I Consiglieri camerali
- art. 12 – Funzionamento del Consiglio camerale
- art. 13 – Regolamento sul funzionamento del Consiglio
- art. 14 – Diritti e doveri dei consiglieri
- art. 15 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio
- art. 16 – Consulta provinciale dei liberi professionisti
- art. 17 – Giunta camerale
- art. 18 – Giunta camerale: competenze
- art. 19 – Componenti della Giunta
- art. 20 - Funzionamento della Giunta camerale
- art. 21 – Riunioni e deliberazioni della Giunta
- art. 22 - Il Presidente della Camera di Commercio
- art. 23 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio
- art. 24 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio
- art. 25 - Obbligo di astensione

Capo II – Il Collegio dei revisori dei conti

- art. 26 – Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni
- art. 27 – Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Capo III – L'organizzazione degli uffici

- art. 28 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
- art. 29 – Il Segretario Generale
- art. 30 – Le funzioni dei dirigenti
- art. 31 – Assetto organizzativo
- art. 32 – Personale
- art. 33 – Organismo Indipendente per la Valutazione della performance
- art. 34 – Regolamento di organizzazione dei servizi
- art. 35 – Pubblicità degli atti

Titolo III – Le Aziende Speciali, le Partecipazioni societarie e i moduli collaborativi

- art. 36 – Partecipazioni della Camera di commercio
- art. 37 – Aziende Speciali
- art. 38 – Organi e norme di funzionamento delle Aziende Speciali
- art. 39 – Funzioni di indirizzo e vigilanza delle Aziende Speciali
- art. 40 – Collegio dei revisori dei Conti delle Aziende Speciali
- art. 41 – Mezzi finanziari delle Aziende Speciali

Titolo IV – Ordinamento finanziario e patrimoniale

- art. 42 – Ordinamento contabile
- art. 43 – Fondo di perequazione

Titolo V – Norme transitorie e finali

- art. 44 – Norme di rinvio
- art. 45 – Norma transitoria
- art. 46 – Entrata in vigore – Pubblicità

Titolo I – Principi

art. 1 - Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta, di seguito denominata Camera di commercio, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, IV comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Caserta, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di commercio è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.

art. 2 – Sede, Uffici distaccati, Emblema e logo

1. La Camera di commercio ha sede in Caserta. Può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione ovvero nel medesimo Comune di Caserta, nonché anche di eventuali sedi di rappresentanza in Italia e all'estero.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.
3. L'Emblema della Camera di commercio – allegato al presente statuto - è composto da due cerchi concentrici di cui, quello interno, punteggiato, contenenti l'immagine di due cornucopie con al centro due serpenti, intrecciati tra loro, con le facce contrapposte e con in basso due ali. Tale emblema costituisce, altresì, il sigillo della Camera di commercio.
4. Il logo della Camera di commercio è rappresentato dal sigillo seguito dalla dicitura “Camera di commercio Caserta”. Il logo è coordinato con quello dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

art. 3 – Pari opportunità

1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10, comma 6, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e s.m.i..
3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella sua composizione della Giunta, prevedendo l'elezione, tra i componenti della Giunta, di almeno un rappresentante di genere diverso. A parità di voti si preferisce il genere con meno rappresentanti nell'organo appena rinnovato; in subordine si procede alla votazione di ballottaggio. Qualora detto rappresentante non abbia riportato alcuna preferenza, si procede ad una nuova votazione, limitatamente al posto da coprire, tra tutti i consiglieri appartenenti a detto genere e comunque in ottemperanza ai principi della rappresentanza dei settori come previsto dalla legge. A parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane d'età.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora competa all'ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

art. 4 – Funzioni camerali

1. La Camera di commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580 del 29.12.1993 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative, economiche e promozionali concernenti il sistema delle imprese che la

Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio della sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Campania.

art. 5 - Sistema camerale

1. La Camera di commercio è parte di un sistema camerale costituito dall'Unione regionale delle Camere di commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonché dai loro organismi strumentali. Fanno altresì parte del sistema camerale le Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
2. La Camera di commercio è associata all'Unione Regionale delle Camere di commercio della Campania allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. L'Unione Regionale cura e rappresenta gli interessi comuni delle Camere di commercio associate ed assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione; può promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.
3. La Camera di commercio può aderire agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali a livello regionale.
4. La Camera di commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

art. 6 - Principi dell'attività amministrativa delle Camere di commercio

1. La Camera di commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello locale, regionale, nazionale e comunitario e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
2. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
3. La Camera di commercio intende partecipare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000, ad accordi di programma per la realizzazione degli interventi a favore del sistema delle imprese.
4. La Camera di commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, comma 9, della Legge n. 580/93 e s.m.i..
5. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di commercio esprime pareri alle amministrazioni richiedenti e può anche, senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La Camera di commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea. La Camera di commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare.
7. La Camera di commercio incrementa la qualità dell'attività e dei servizi resi agli utenti e realizza l'efficienza ed il miglioramento dei propri servizi. Tale risultato va perseguito valorizzando la formazione del personale ed incrementando le procedure informatizzate, anche mediante opportuni accordi nell'ambito del sistema informatico e telematico pubblico e/o privato.

art. 7 - Autonomia statutaria e regolamentare

1. La Camera di commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti Camerali.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio e del suo sistema produttivo:
 - a) l'ordinamento e l'organizzazione della Camera;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
 - d) le forme di partecipazione.
3. La Camera di commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi previsti dalla legge e dal presente statuto.
4. Il regolamento interno sul funzionamento del Consiglio, e quelli espressamente previsti dalle norme o dal presente statuto, sono deliberati e modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente statuto.
5. Il regolamento interno sul funzionamento della Giunta è deliberato e modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del medesimo organo ed è sottoposto alle stesse forme di pubblicazione del presente statuto. Gli altri regolamenti attribuiti alla competenza della Giunta sono deliberati e modificati dalla Giunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
6. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di commercio opera secondo i principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, economicità e trasparenza.
7. L'attività amministrativa della Camera di commercio si ispira all'art. 4 del D.Lgs n. 165/01 in ordine alla separazione dei poteri tra organi di indirizzo politico e dirigenza camerale riguardo all'adozione degli atti necessari per il funzionamento dell'ente.

Titolo II – L’Organizzazione della Camera di commercio

Capo I - Il consiglio, la giunta, il presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti

art. 8 - Gli Organi camerali

1. Sono organi Camerali:
 - il Consiglio camerale,
 - la Giunta camerale
 - il Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 9 – Composizione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale è composto da un numero di componenti determinato sulla base del numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente. L’individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero degli esponenti spettante a ciascuno di essi viene stabilito nell’apposito allegato che è soggetto a periodico aggiornamento.
2. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell’art. 12 della legge n. 580 del 29.12.1993 e s.m.i. e decreti attuativi in vigore.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento
4. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei Consiglieri che sono la conseguenza dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

art. 10 – Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale, organo primario dell’Ente, determina l’indirizzo generale della Camera di commercio, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. Il Consiglio esercita le funzioni indicate all’art. 11 delle legge n. 580/93 e s.m.i., ed in particolare:
 - a) predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) determina gli indirizzi generali, approva il programma pluriennale di attività;
 - e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio;
 - f) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di commercio in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - g) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio, alla mediazione ed arbitrato;
 - h) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.
3. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all’Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l’economia della circoscrizione territoriale.

4. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.
5. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari nella materie di competenza dello stesso, composte da componenti del Consiglio medesimo, per attività legate alle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

art. 11 – I Consiglieri camerali

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con le modalità ed in conformità alla normativa vigente.
2. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
3. La durata del mandato del Consiglio è fissata dalla legge. Il termine iniziale decorre dalla data dell'insediamento.
4. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.
5. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dall'art. 13, comma 3, della Legge n. 580/93 e s.m.i., e Regolamento attuativo; i Consiglieri decadono, inoltre, nel caso in cui non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.
6. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio.
7. L'esercizio delle funzioni consiliari è collegiale e non può essere delegato.
8. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

art. 12 – Funzionamento del Consiglio camerale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, nei termini previsti dalla legge, in quattro sessioni annuali, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti in carica del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione. In questo ultimo caso il Consiglio deve essere convocato dal Presidente entro trenta giorni.
3. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
4. Il Consiglio approva lo statuto e le modifiche allo stesso con il voto dei due terzi dei componenti.
5. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
6. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge o dallo Statuto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
7. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della seduta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

8. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso, via telegramma, fax o posta elettronica certificata, spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

9. Il Consiglio può affidare a commissioni espresse nel proprio ambito lo studio e la discussione di argomenti in materie di propria competenza avvalendosi anche di esperti nominati dalla Giunta, secondo le disposizioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.

10. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi nazionali e regionali del sistema camerale.

11. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio. In caso di assenza o impedimento le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie o, ove necessario, da altro dirigente designato dal Presidente.

12. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento di cui al successivo articolo.

art. 13 – Regolamento sul funzionamento del Consiglio

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento adottato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

- a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
- b) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche;
- c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- e) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di commercio.

art. 14 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto e senza vincolo di mandato. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.

2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
- c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati

3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni e sono, comunque, tenuti al segreto d'ufficio.

art. 15 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio, si applicano l'art. 12, comma 7, e l'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 580/93 e s.m.i..

art. 16 – Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei Presidenti degli Ordini professionali, costituita ai sensi delle

vigenti disposizioni e composta di diritto dai Presidenti degli Ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno parte, altresì, della Consulta i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale virtuale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente della Consulta è incompatibile con la carica di consigliere camerale ed è onorifica e non comporta oneri per l'ente camerale.
5. La Consulta dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

art. 17 – Giunta camerale

1. La Giunta è composta dal Presidente e da dieci consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa vigente sugli organi collegiali camerali.
2. La durata del mandato della Giunta è fissata dalla legge, in coincidenza con la durata del Consiglio

art. 18 – Giunta camerale: competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge n. 580/93 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
 - b) nomina fra i propri componenti il Vicepresidente;
 - c) predispose la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - d) approva il budget direzionale e le relative variazioni come previste dalla normativa vigente;
 - e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione, di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - f) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
 - g) esercita il controllo sugli organismi promossi dalla Camera od a cui la stessa aderisce;
 - h) delibera l'istituzione di Uffici distaccati di cui all'art. 2, comma 1, del presente statuto;
 - i) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia ed esprime la valutazione sui risultati conseguiti;
 - j) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica complessiva, la programmazione triennale delle risorse umane ed il fabbisogno annuale delle stesse, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici;
 - k) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali;
 - l) verifica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente per la Valutazione delle Performance, ove

istituito, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;

m) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

n) adotta il proprio regolamento di funzionamento, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in materia di risorse umane e, comunque, tutti quelli che la legge o lo statuto non prevedono espressamente di competenza del Consiglio, con deliberazione adottata con le maggioranze previste dall'art. 6⁶;

o) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 codice civile;

p) svolge l'attività di valutazione e controllo strategico;

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni e le attività che non siano specificatamente attribuite dalla legge, o dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

art. 19 – Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima.

2. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo due volte consecutivamente.

3. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.

4. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione con i meccanismi previsti per l'elezione della Giunta.

5. La cessazione dalla carica o le dimissioni di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

6. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

art. 20 - Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

3. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno; la Giunta deve essere altresì riunita qualora lo richiedano al Presidente quattro membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare; in tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della riunione.

5. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso, via telegramma, fax o posta elettronica certificata, spedito almeno tre giorni prima della riunione.

6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Si adotta lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone ovvero quando lo richiedono almeno un terzo

dei presenti.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

art. 21 – Riunioni e deliberazioni della Giunta

1. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni della Giunta, si applica l'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 580/93 e s.m.i..

art. 22 - Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente indirizza l'azione della Camera di commercio, ha la rappresentanza legale e istituzionale della Camera di commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. La durata del mandato del Presidente è fissata dalla legge. Il termine iniziale decorre dall'insediamento del Consiglio camerale. Il Presidente della Camera di commercio può essere rieletto per due sole volte consecutive.

4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori ;

b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica del medesimo organo nella prima riunione utile;

c) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;

d) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

e) resiste alle liti, nell'interesse della Camera, previa delibera di Giunta;

f) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Nello svolgimento del mandato, il Presidente può dare incarichi a componenti di Giunta e di Consiglio e dai medesimi farsi rappresentare, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

art. 23 - Il Vicepresidente della Camera di commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di commercio è nominato dalla Giunta camerale, e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

2. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume temporaneamente la reggenza sino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

art. 24 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di commercio

1. Il Presidente e/o l'intera Giunta, possono decadere per approvazione di una mozione di sfiducia, debitamente motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio e votata con la maggioranza assoluta degli stessi, con voto palese.

2. Se la mozione di sfiducia proposta nei confronti dell'intera Giunta è approvata, la Giunta stessa decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella medesima seduta l'elezione della nuova Giunta, secondo le norme previste dalla legge n. 580/93 e s.m.i., Regolamenti attuativi e dal presente statuto.

3. Se la mozione di sfiducia del Presidente è approvata, il Presidente stesso decade ed il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere anziano, assume la presidenza del Consiglio e pone immediatamente all'ordine del giorno di quella medesima seduta l'elezione del Presidente della Camera di commercio, procedendo contestualmente allo scrutinio secondo le norme previste dalla legge n. 580/93 e s.m.i., regolamenti attuativi e dal presente statuto.

art. 25 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Dirigente vicario ovvero da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane d'età.

Capo II – Il Collegio dei revisori dei conti

art. 26 – Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Per la composizione, la nomina, la durata del mandato e le sostituzioni del Collegio dei Revisori dei Conti si applica l'art. 17 della legge n. 580/93 e s.m.i..

2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è fissata dalla legge. Il termine iniziale decorre dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. I suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.

3. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

5. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera.

art. 27 – Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio, predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, altresì, i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

3. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

Capo III – L'organizzazione degli uffici

art. 28 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra generi diversi ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

art. 29 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale esercita le funzioni di vertice della struttura amministrativa della Camera di commercio, sovrintende al personale camerale e coordina l'attività dei Dirigenti, ed assegna ai medesimi i budget di spesa preventivamente definiti dalla Giunta camerale.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, su designazione della Giunta, tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero di cui all'art. 20 della legge n. 580 del 29/12/1993 e s.m.i..

3. Il Segretario Generale:

a) adotta gli atti amministrativi in attuazione dei programmi e degli obiettivi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali; delega ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;

b) propone alla Giunta l'assegnazione degli incarichi dirigenziali e la nomina del Dirigente con funzioni vicarie e del Conservatore del Registro delle Imprese;

c) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;

d) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;

e) definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti e i titolari di Posizioni Organizzative devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;

f) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

g) sottoscrive il contratto di assunzione del personale dell'Ente;

h) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza, sulla base di preventiva autorizzazione alla spesa da parte della Giunta;

i) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;

4. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente l'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

5. Il Segretario Generale può assumere la carica di Direttore delle Aziende Speciali camerali, ovvero può indicare alla Giunta, per la carica, un Dirigente camerale.

art. 30 – Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione delle Aree spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali.

2. I dirigenti camerali gestiscono il budget loro assegnato in ossequio alle disposizioni normativamente vigenti.
3. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli uffici e servizi dell'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
4. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale o dalla Giunta.
5. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.
6. La direzione degli uffici della Camera di commercio è attribuita dal Segretario generale a personale dipendente della Camera di commercio con idonea qualifica funzionale.
7. Con il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

art. 31 – Assetto organizzativo

1. L'ordinamento delle Aree e dei Servizi della Camera di commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone l'economicità e la rispondenza ai bisogni.

art. 32 – Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di commercio e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, promuove la valorizzazione del benessere di chi lavora e lotta contro le discriminazioni.

art. 33 – Organismo Indipendente della Valutazione della performance

1. E' costituito presso l'ente l'Organismo Indipendente della Valutazione della performance.
2. L'Organismo Indipendente della Valutazione della performance esercita, in piena autonomia, le attività previste dall'art. 14 del D.Lgs n. 150 del 27.10.2009, riferendo direttamente alla Giunta camerale.
3. L'Organismo Indipendente della Valutazione della performance è nominato dalla Giunta camerale, per un periodo di tre anni.
4. L'Organismo Indipendente della Valutazione della performance può essere composto in forma monocratica o collegiale, con non più di tre componenti. I suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

5. La Giunta camerale adotta il Regolamento per la disciplina dell'Organismo Indipendente della Valutazione della performance ed individua la forma monocratica o collegiale dell'Organismo medesimo, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione per la Valutazione e la Trasparenza e la Integrità delle amministrazioni pubbliche.

art. 34 – Regolamento di organizzazione dei servizi

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente statuto, il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio, nonché l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

art. 35 – Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all'Albo camerale telematico nei termini di legge, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

Titolo III – Le Aziende Speciali, le Partecipazioni societarie e i moduli collaborativi

art. 36 – Partecipazioni della Camera di commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14, comma 5, lettera b), della legge n. 580/1993 e s.m.i., con riferimento al programma di attività della Camera di commercio, approvato dal Consiglio.
3. La Giunta provvede indicando le attività costituenti la gestione caratteristica della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.
4. La Camera di commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
5. I rappresentanti della Camera di commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
6. Il Presidente, il Consiglio e la Giunta camerale possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

art. 37 – Aziende Speciali

1. La Camera di commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, può costituire, ai sensi dell'art.32 n.4 del R.D. 20/9/34, n.2011, dell'art.2, commi 4 e 5, della L. 29/12/93, n.580 e s.m.i., e dell'art.65 e ss del D.P.R. n. 254 del 02.11.2005, aziende speciali, organismi operanti secondo le norme del diritto privato e gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base ad un proprio statuto. Le aziende speciali perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici della Camera di commercio. Esse sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge. La Giunta delibera l'istituzione, predisporre e adotta gli statuti delle aziende speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche e degli indirizzi del Consiglio camerale.
2. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali ai servizi della Camera di commercio.
3. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.

art. 38 – Organi e norme di funzionamento delle Aziende Speciali

1. Sono organi delle aziende speciali:
 - il Presidente
 - il Consiglio d'Amministrazione
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Presidente delle aziende speciali è il Presidente della Camera di commercio o un suo delegato, scelto

tra i membri del Consiglio camerale.

3. I Consigli d'Amministrazione delle aziende, nominati dalla Giunta, sono composti dal Presidente dell'Azienda, da quattro componenti del Consiglio camerale e dal segretario generale, se ritenuto opportuno.

4. Le aziende speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal Direttore e dai dirigenti.

5. Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle aziende speciali e approvati dagli organi camerale nell'ambito dei bilanci della Camera di commercio.

6. La carica di Direttore dell'azienda speciale può essere conferita al Segretario Generale della Camera di commercio, qualora lo stesso non fosse componente del consiglio, in rapporto all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'azienda e quella del sistema camerale, o ad altro dirigente camerale

art. 39 – Funzioni di indirizzo e vigilanza delle Aziende Speciali

1. Il Presidente, la Giunta ed il Segretario Generale della Camera di commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue aziende speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle aziende stesse.

2. Gli organi della Camera di commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle aziende stesse.

art. 40 – Collegio dei revisori dei Conti delle Aziende Speciali

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 254 del 02.11.2005 e s.m.i..

2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

art. 41 – Mezzi finanziari delle Aziende Speciali

1. Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:

- a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del preventivo economico in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
- c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
- d) altre eventuali entrate.

Titolo IV – Ordinamento finanziario e patrimoniale

art. 42 – Ordinamento contabile

1. La disciplina della contabilità della Camera di commercio è sancita da apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 580/93 e s.m.i..

art. 43 – Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'UnionCamere di cui all'articolo 18 della legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa

Titolo V – Norme transitorie e finali

art. 44 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge n. 580 del 29.12.1993 e s.m.i. e nei relativi regolamenti di attuazione.

art. 45 – Norma transitoria

1. Gli organi della Camera di commercio, così come insediati alla data di adozione del presente statuto, restano in carica sino alla loro naturale scadenza.

art. 46 – Entrata in vigore – Pubblicità

1. Lo statuto è pubblicato all'Albo telematico camerale ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Esso entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Emblema e sigillo



Logotipo



Allegato allo statuto

1. Il Consiglio camerale è attualmente composto da 32 (trentadue) membri, dei quali 30 (trenta) in rappresentanza dei settori economici secondo la ripartizione che segue:

Agricoltura	6 (sei)
Industria	7 (sette)
Artigianato	3 (tre)
Commercio	6 (sei)
Cooperazione	1 (uno)
Turismo	1 (uno)
Trasporti e spedizione	2 (due)
Credito e Assicurazioni	1 (uno)
Servizi alle imprese	2 (due)
Produzioni tipiche e significative	1 (uno)
Totale	30 (trenta)

2. Del Consiglio camerale fanno parte altresì tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e, a decorrere dal rinnovo del Consiglio successivo all'adozione delle modifiche del presente Statuto, uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di commercio.

approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 16 del 16 dicembre 2011